

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 574

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COVELLI

*Presentata il 13 ottobre 1976*

Modifiche all'articolo 117 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, la legge 12 novembre 1955, n. 1137, stabilisce, tra l'altro, che l'avanzamento degli ufficiali in congedo provenienti dal servizio attivo permanente ha luogo:

*per gli ufficiali in posizione ausiliaria:* fino al grado massimo previsto per il rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo dal quale provengono (articolo 108);

*per gli ufficiali nella riserva:* soltanto al grado immediatamente superiore a quello con il quale l'ufficiale cessò dal servizio permanente (articolo 117);

*per gli ufficiali del ruolo d'onore:* fino a quattro promozioni (articolo 120, modificato dalla legge 7 novembre 1962, n. 1598, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 stesso mese).

Una inspiegabile ed ingiusta sperequazione si è così venuta a creare tra gli ufficiali della stessa provenienza, taluni passati dal servizio permanente nella ausiliaria e poi nella riserva, ed altri transitati direttamente nella riserva, i quali ultimi possono beneficiare di un solo avanzamento.

Tra costoro si trovano gli ufficiali sfollati per riduzione di organici in base alla

legge n. 384 del 1947, i quali, collocati direttamente nella riserva, passarono poi nella posizione ausiliaria a norma degli articoli 100 e 101 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; ma il loro collocamento nella posizione ausiliaria venne fatto decorrere dalla data di sfollamento, la qual cosa impedì alla maggior parte di essi di conseguire più di una promozione.

Indipendentemente però dalla posizione particolare in cui sono venuti a trovarsi gli ufficiali del servizio permanente, transitati direttamente nella riserva, sta il fatto che anche gli ufficiali passati dal servizio permanente nella posizione ausiliaria, data la breve permanenza in detta posizione, hanno potuto beneficiare di un solo avanzamento; cosicché, passati poi nella riserva, non ne hanno potuto conseguire altro.

Ancora più singolare è la posizione di quegli ufficiali del servizio permanente effettivo, i quali, passati nell'ausiliaria, esaminati in detta posizione ai fini dell'avanzamento e non prescelti, e transitati poi nella riserva, non hanno potuto più fruire di avanzamento per il tassativo disposto dell'articolo 117.

Comprensibile è quindi il malcontento degli ufficiali della riserva per questa norma limitativa che viene a privarli di una seconda promozione, alla quale avrebbero potuto aspirare se nella legge n. 1137 del 1955 fosse stata conservata la disposizione di cui all'articolo 72 della precedente legge 9 maggio 1940, n. 370.

La stessa situazione si verifica per gli ufficiali della riserva di complemento che hanno prestato lunghi anni di servizio militare, hanno partecipato a cicli operativi durante le guerre 1915-1918 e successive acquisendo il diritto al trattamento di quiescenza.

La delusione di detti ufficiali è tanto più amara in quanto la maggioranza degli esclusi è costituita da ufficiali con un brillante passato combattentistico.

Si tratta in genere di ufficiali in età molto avanzata, i quali, prossimi a transitare o già collocati nella posizione di congedo assoluto, vedrebbero in una seconda promozione, conferita a puro titolo onorifico, un ultimo, ma pur apprezzabile, riconoscimento del lungo servizio prestato in pace ed in guerra con assoluta dedizione alla Patria.

Ciò premesso, allo scopo di andare incontro alle aspirazioni, squisitamente morali, di tanti benemeriti ufficiali, si ritiene opportuno formulare la seguente proposta di legge, con la quale, ferme restando tutte le altre norme regolanti l'avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo, si riconosce agli ufficiali della riserva il diritto ad una seconda promozione prima del loro passaggio nel congedo assoluto.

Il proposto provvedimento, che già fu oggetto nelle passate IV, V e VI legislatura di analoghe proposte (stampati 798, 461 e 416) non giunte a conclusione non implica alcun onere finanziario per il bilancio dello Stato; infatti, l'ufficiale, anche con la promozione al grado superiore, continuerà a percepire gli assegni di quiescenza corrispondenti al grado con il quale lasciò il servizio attivo permanente, salvo le maggiorazioni previste dalla legge 25 maggio 1962, n. 417 (*Gazzetta ufficiale* n. 51 del 16 giugno dello stesso anno).

Sottoponiamo la presente proposta di legge al vostro esame, fiduciosi nella sollecita e piena approvazione del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 117 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento degli ufficiali della riserva ha luogo fino al grado superiore a quello col quale l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente ed a quello conseguito nella posizione ausiliaria, nonché a quello conseguito entro i primi otto anni dalla cessazione dal servizio permanente prima che venisse istituita la posizione ausiliaria.

All'ufficiale della riserva, che non abbia conseguito la promozione prevista dal precedente comma, è conferita la promozione all'atto del collocamento in congedo assoluto, a titolo onorifico.

La valutazione per l'avanzamento previsto dal secondo comma si effettua prescindendo dai requisiti e dalle limitazioni di cui agli articoli 118 e 119 della presente legge ».

### ART. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche agli ufficiali della riserva di complemento, che abbiano partecipato a cicli operativi durante le guerre 1915-1918, 1935-1936, 1940-1945 ed abbiano acquisito diritto al trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato.

### ART. 3.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 della presente legge si applicano a tutti gli ufficiali in qualunque tempo transitati direttamente nella riserva.